COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

Ufficio del Sindaco

Prot. n. 7913 **- 2020** **Roccafluvione, li 15-09-2020**

Stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19

(Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante: "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; (G.U. n.26 del 01.02.2020) - Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 recante: "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; (G.U. n.190 del 30.07.2020)

Ordinanza Sindacale n. 80 del 15-09-2020

OGGETTO: Chiusura temporanea aree gioco e strutture sportive, istituzione misure restrittive mercato settimanale

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: " A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 9 marzo 2020 "Misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- il D.L. 30/07/2020 n. 83 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15/10/2020;

Considerato che negli ultimi giorni 15 cittadini residenti sono risultati positivi al virus da COVID 19, che la situazione è in evoluzione e che si sta procedendo nell'espletamento di un monitoraggio attivo;
Ritenuto opportuno, stante l'evolversi della situazione epidemiologica lo stabilizzarsi delle condizioni;
Fatto rilevare che l'ente è in contatto ed aggiornamento costante e continuo con il SISP e con i locali medici di medicina generale;

Vista la necessità, in relazione all'evolversi del contagio, si ritiene, in via cautelativa, di adottare misure volte a garantire la maggiore sicurezza possibile ai minori ed agli adulti per la massima riduzione dei rischi di contagio da COVID - 19;

Ritenuto pertanto di disporre, la chiusura delle aree gioco (Piazza Matteotti, Ex Asilo e area adiacente Palazzetto dello Sport) e della struttura del Palazzetto dello Sport,fino al giorno 23/09/2020;

Ritenuto di garantire il servizio del mercato settimanale che si svolge ogni mercoledì presso Piazzale Pirandello (Piazzale del Cimitero), ma di disporre l'obbligo di utilizzo delle mascherine per evitare rischio contagio, oltre l'obbligo per i commercianti di consegnare la merce direttamente ai clienti, con questi ultimi che dovranno mantenere almeno 1,50 metri dalla merce esposta
;

Valutato che il presente provvedimento non sia in contrasto con le misure statali, anzi ne rappresenti una logica ed efficace integrazione;
Visto l'articolo 50,comma 5, del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267,contenente disposizioni in materia di provvedimenti contingenti ed urgenti, in presenza di emergenza sanitaria;

Visto il d.lgs 18 agosto 2000 n.267

Visto lo Statuto Comunale

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, **LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE AREE GIOCO PER BAMBINI , LA CHIUSURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E L'OBBLIGO DI MASCHERINE NEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI'OLTRE L'OBBLIGO PER I COMMERCIANTI DI CONSEGNARE LA MERCE DIRETTAMENTE AI CLIENTI, FINO AL GIORNO 22/09/2020.**

DEMANDA

Alla Polizia Locale e ai Carabinieri Staz. di Venarotta il controllo e di dare esecuzione alla presente ordinanza.
Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del C.P.
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notificazione ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla notificazione del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

La Polizia Locale e le forze di polizia sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

la pubblicazione e comunicazione della presente ordinanza:
- all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune dalla data odierna
- ai Carabinieri - Stazione di Venarotta
- alla Prefettura di Ascoli Piceno
- Polizia Locale
- all'Asur.
- alla società Sportiva Asd Roccafluvione

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Il Sindaco
Rag. Francesco Leoni